



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE MERCATI E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss. mm. e ii. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione del 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022, con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128”*, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 ed in particolare, l'articolo 2, *“Disposizioni transitorie e finali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2023, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i



Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. n. 128/2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA);
- direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
- direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
- direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il D.P.R. del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento energia al dott. Federico Boschi;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 giugno 2024 al n. 2401, con il quale è stato assegnato l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale mercati e infrastrutture energetiche al dott. Alessandro Noce;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*, abrogato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* che all'art. 226, comma 2 dispone che *"a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso."*;

VISTA la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission Trading System* (EU-ETS);

VISTE le direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14/10/2024, recante *“Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra”* e in particolare l'articolo 29, comma 1, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, del



d.lgs. n. 47/2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema EU ETS;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, pubblicato in G.U. il 14/10/2024, n.241, che ha disposto con l'art. 5, comma 7, lettera e) la modifica dell'art. 23, comma 8 del decreto legislativo n. 47/2020 con il seguente: *“La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, [...]”*;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2025 , n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, recante *“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”* che all’art. 3, commi 1, 2 e 3 autorizza, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, a valere su quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024; e che in sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;

VISTA la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) *“Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021”*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 317 del 25 settembre 2020;

VISTA la comunicazione della Commissione (2021/C 528/01) che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (2020/C 317/04), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 528, del 30 dicembre 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale*



degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021, n.466, che prevede che la gestione del Fondo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. sulla base di apposita Convenzione con il Ministero – in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), numero 2, del d.lgs. n. 50/2016 (sostituito dall'articolo 76, comma 2, lettera b), numero 2, e comma 3 del nuovo Codice dei contratti pubblici decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – per disciplinare il trasferimento delle risorse ad Acquirente Unico e lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l'istruttoria delle domande di beneficio, l'erogazione degli aiuti e le verifiche ivi previste dal decreto ministeriale;

CONSIDERATO che all'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 466, stabilisce che, con successivo provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio e resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria;

DECRETA:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*decreto*”: il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 12 novembre 2021, n.466, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»);



- b) “*Fondo*”: il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e alimentato, nell’esercizio finanziario 2025, secondo le previsioni dell’articolo all’art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, e dalle risorse di potenziamento di cui all’art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n.160, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.
- c) “*soggetto proponente*”: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso agli aiuti del *Fondo* per uno o più impianti di sua proprietà che operano in uno dei settori o sotto settori pertinenti dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04);
- d) “*soggetto gestore*”: il soggetto individuato all’art. 3, comma 3 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 12 novembre 2021, n.466, per la gestione del *Fondo* sulla base di apposita Convenzione;
- e) “*GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- f) “*Ministero*”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del *decreto*, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del *Fondo* e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sotto settori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio rispettino tutti i requisiti di cui all’articolo 9 del *decreto*.
3. Il presente decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico del *soggetto gestore* individuati in attuazione dell’articolo 3, comma 3, del *decreto* e della convenzione di cui all’articolo 3.

Art. 3.

Gestione dell’intervento

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del *decreto*, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l’istruttoria delle domande di beneficio, l’erogazione degli



aiuti e le verifiche ivi previste dal *decreto* sono svolti dal *soggetto gestore*, sulla base della Convenzione stipulata con il *Ministero* che regola i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento, nonché definisce gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.

Art. 4.

Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese che operano nei settori dell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) per i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nell'anno 2024

1. Gli aiuti finanziari per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di cui al *decreto* sono concessi alle imprese, che ne fanno richiesta e che operano nei settori dell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04), nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa svolta dal *soggetto gestore* sulle domande ricevute.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del *Fondo* di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, e dalle risorse di potenziamento di cui all'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n.160. Qualora le risorse disponibili del *Fondo* non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili determinati, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda, per ciascuna impresa ammessa alla presente procedura di bando, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all'ammontare dei predetti costi, come previsto dall'art. 13, comma 4, del *decreto*, applicando un'intensità dell'aiuto uniforme per tutte le imprese ammesse, determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 , comma 2, del *decreto*, e comunque non superiore al 75%.
3. Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore **9:00 del giorno 27 novembre 2025 e fino alle ore 18:00 del giorno 4 dicembre 2025**, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* che può essere raggiunta dal sito web del *soggetto gestore* (<https://www.acquirenteunico.it/fte>), secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal gestore stesso. Le domande presentate prima o dopo tali termini indicati non sono prese in considerazione.
4. Ai fini dell'accesso alla suddetta procedura, è richiesta l'identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite SPID o CIE.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al termine dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.
6. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base del protocollo elettronico assegnato dalla piattaforma a conclusione della presentazione della domanda.



7. Ciascun *soggetto proponente* di cui all'articolo 9 del *decreto*, deve presentare in un'unica domanda la richiesta di accesso agli aiuti per uno o più impianti di sua proprietà che operano nel settore o nel sottosettore pertinente di cui allegato I della Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04).
8. Ai fini della presentazione della domanda di beneficio, il *soggetto proponente* deve fornire, in conformità con quanto disposto all'art.13, comma 3 del *decreto*, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nell'apposita sezione del modello di domanda, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del *decreto* e l'obbligo di rispettare quanto disposto alla lettera g) del medesimo articolo 9.
9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

Art. 5.

Valutazione istruttoria delle domande di aiuto

1. Nella valutazione delle domande, il *soggetto gestore* procede a riscontrarne la completezza e la regolarità rispetto alle previsioni di cui al precedente articolo 4 e a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 9 del *decreto*.
2. Il *soggetto gestore*, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, avvia l'istruttoria tecnica della domanda di aiuto per l'esame di merito. Nelle more dello svolgimento della predetta istruttoria, il *soggetto gestore* procede, per le domande in relazione alle quali l'aiuto richiesto è superiore a euro 150.000,00, agli adempimenti necessari all'acquisizione dell'informazione antimafia.
3. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma precedente, il *soggetto gestore* può richiedere all'impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
4. Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo, il *soggetto gestore* comunica all'impresa proponente tramite PEC, ai sensi della *legge n. 241/1990*, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il mancato invio delle controdeduzioni entro i termini previsti, ivi compreso il mancato invio della documentazione richiesta per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui al comma precedente, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi già comunicati per la concessione dell'aiuto, determina il non accoglimento della domanda, notificata tramite PEC dal *soggetto gestore*.
5. Per le domande di aiuto per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale e l'esame di merito si concluda con esito positivo, il *soggetto gestore*, sulla base della disponibilità finanziaria del *Fondo*, determina ai sensi delle formule di cui all'art. 10 e 11 del *decreto*, i costi ammissibili complessivi, l'intensità dell'aiuto e l'importo dell'aiuto da erogare a ciascuna impresa risultata idonea a ricevere il beneficio.



6. Il *soggetto gestore*, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, redige, sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, una relazione recante un giudizio sull'ammissibilità e non ammissibilità delle domande presentate dai *soggetti proponenti* comprensivo dell'importo dell'aiuto da erogare, e la trasmette al Ministero.

Art. 6.

Concessione ed erogazione degli aiuti

1. A seguito dell'approvazione, da parte del *Ministero*, della relazione di cui all'articolo 5, comma 6, il *soggetto gestore* provvede, per conto del *Ministero* medesimo, alla registrazione dell'aiuto individuale per ciascuna impresa beneficiaria nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, per un importo corrispondente a quello indicato nella predetta relazione.
2. Con la conferma della registrazione dell'aiuto individuale sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, il *soggetto gestore* provvede per ciascuna impresa beneficiaria ad erogare l'aiuto spettante sull'IBAN comunicato in domanda, notificando il provvedimento di concessione ed erogazione dell'aiuto tramite PEC.
3. Al termine delle attività di registrazione ed erogazione degli aiuti in favore di tutti i beneficiari, il *soggetto gestore* ne dà comunicazione tramite PEC al *Ministero*, specificando per ciascun beneficiario l'importo erogato.

Art. 7.

Revoca degli aiuti

1. Gli aiuti sono revocati, nei casi previsti dall'articolo 15 del *decreto*, con provvedimento del *Ministero*, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal *soggetto gestore*.

Art. 8.

Controllo

1. Il *soggetto gestore* può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal *soggetto gestore* nonché da competenti organismi statali.
3. In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il *soggetto gestore* trasmette i relativi esiti al *Ministero* e in caso di esito negativo adotta il provvedimento di revoca degli aiuti.

Art. 9.

Disposizioni finali



1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto direttoriale, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.
2. In attuazione del *GDPR* e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono gli aiuti ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del *soggetto gestore* (<https://www.acquirenteunico.it/fte>).
3. Il *soggetto gestore* pubblica e aggiorna, se necessario, sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande più frequenti (FAQ).

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Noce

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.